DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 147

Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Le associazioni sindacali, che intendono intervenire nel processo a norma dell'articolo 443 del codice, debbono farlo con comparsa davanti ai giudici di merito e con controricorso davanti alla corte suprema di cassazione, osservate le norme relative all'intervento e alla proposizione dei controricorsi.

Versione in vigore dal 8 gennaio 1942, non più in vigore dal 12 dicembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Estremi	Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-di-procedura-civile-e/art-147-conciliazione-arbitrati-e-collegiali-mediche-nelle-controversie-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it